



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

Ordinanza n° 69/2017

Prot. 1594

li 14/04/2017

OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA n° 8/2017 del 25 Gennaio 2017

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 8/2017 del 25/01/2017 con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'edificio sito in Piazza Cavour n.3 distinto in catasto al foglio 06, mappale n. 309 sub. 6-7-9 e mappale n. 244 sub. 5 di proprietà della Sig.ra Mannozi Rita nata a Monteleone di Fermo (FM) il 25/05/1929 residente a Montelparo in Piazza Cavour n. 3;

VISTO l'esito della scheda AeDES id n. P1067 da cui risulta che l'edificio è "B" agibile con provvedimenti e "F" inagibile per rischio esterno;

VISTA la propria ordinanza n. 65 del 11/04/2017 prot. n. 1530 con la quale è stato disposto di effettuare opere idonee di protezione e messa in sicurezza al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTA la comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Protezione Civile – Comando Operativo Ascoli Piceno-Fermo acquisita al protocollo comunale al n. 1202 del 23/03/2017 con la quale è stata comunicata la conclusione dell'opera provvisoria eseguita per la messa in sicurezza temporanea e la riduzione delle situazioni di criticità presso la Chiesa di San Gregori Magno prospiciente l'edificio in questione;

VISTA la C.I.L.A. assunta al nostro protocollo n° 1539 del 12/04/2017 presentata dal Sig. Viozzi Franco, comproprietario dell'edificio, per la messa in sicurezza dell'ingresso dell'edificio;

VISTA la dichiarazione di ultimazione dei lavori e relazione sulle opere realizzate relative alla C.I.L.A. prot. n. 1539 del 12/04/2017 a firma dell'ing. Andrea De Santis assunta al nostro protocollo n. 1548 del 13/04/2017;

VISTA la dichiarazione dell'ing. Stefano Fortuni assunta al nostro protocollo n° 1592 del 14/04/2017 dove si evidenzia che l'unità immobiliare posta al piano terra destinata ad attività produttiva (pizzeria) distinta al NCEU con il foglio di mappa n. 6 particella n. 309 sub. 6, può ritenersi agibile;

VISTI gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la **revoca parziale** della propria ordinanza n. 8/2017 del 25/01/2017 - limitatamente all'unità immobiliare posta al piano terra, di proprietà della Sig.ra Mannozi Rita nata a Monteleone di



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

Fermo (FM) il 25/05/1929, destinata ad attività produttiva (pizzeria) distinta al NCEU con il foglio di mappa n. 6 particella n. 309 sub. 6;

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è Arch. Paola Tempestilli per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- Che la presente sia immediatamente trasmessa:
 - alla SOUP - Regione Marche;
 - alla SOI - Provincia di Fermo;
 - alla SOI - Provincia di Macerata
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale dell'Ente per quanto di competenza
 - all'Ufficio di Polizia Locale per quanto di competenza.

DISPONE

La presente dovrà essere notificata a tutti i proprietari, tutti i residenti ed interessati

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e nelle forme di legge ed inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio della Polizia Locale provvederanno di concerto ad adottare le misure necessarie al fine di verificare l'attuazione oggettiva delle prescrizioni impartite e della ottemperanza della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla Civica Residenza, 14/04/2017

IL SINDACO

Marino Screpanti

